p_bn.p_bn.REGISTRO UFFICIALE.I.0002166.27-01-2020.h.13:29

SI TRASMETTE IN ALLEGATO L'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE I

SERVIZI LEGALI E DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE DI ORTA DI ATELLA IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI.DISTINTI SALUTI



AVVISO PUBBLICO

PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE CONCERNENTE I SERVIZI LEGALI E DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE DI ORTA DI ATELLA IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIALI

CIG: Z532BAE0D1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

PREMESSO:

- che con delibera della Commissione Straordinaria n. 4 del 17.12.2019 è stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di attivare i procedimenti necessari per individuare, a mezzo di procedure comparative, una specifica professionalità abilitata alla professione forense in grado di fornire all'Ente, previa stipula di apposita convenzione, assistenza presso l'ufficio contenzioso e rappresentanza processuale in sede giudiziaria;
- che con determinazione R.G. n. 24 del 24.01.2020 è stata avviata una procedura selettiva comparativa per la scelta del professionista cui affidare l'incarico legale di rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie nelle quali sia parte attrice o convenuta il Comune, approvando, contestualmente, l'Avviso pubblico, il modulo di domanda e lo schema di convenzione, al fine di acquisire istanze ai fini dell'affidamento del servizio.

PRECISATO che alla presente procedura non si applica il D.lgs. 50/16, rientrando la tipologia di servizio tra quelli esclusi di cui all'art. 17 del medesimo decreto.

RENDE NOTO

che il Comune di Orta di Atella intende procedere all'individuazione, mediante la presente procedura selettiva - comparativa, di un avvocato cui affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente in tutte le controversie giudiziali in cui esso sia attore e convenuto, che si instaureranno durante il periodo biennale di durata della convenzione.

La procedura è regolata come segue.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico prevede la rappresentanza in giudizio, la difesa e il patrocinio legale, per tutta la loro durata e fino a conclusione del giudizio, in tutte le controversie giudiziali, instaurate o da instaurarsi innanzi alle Autorità Giudiziarie civili, amministrative e penali, durante il periodo di durata della convenzione, nelle quali l'Amministrazione Comunale, quale parte attrice o convenuta o, comunque, chiamata in causa (ivi incluse opposizioni a decreti ingiuntivi) ritenga opportuna la costituzione in giudizio.

Rientrano nell'incarico l'assistenza legale in tutte le attività propedeutiche e/o direttamente correlate ai giudizi affidati e da affidare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisizioni documentali, incontri con i Responsabili dei Settori per la valutazione giuridica delle fattispecie e supporto nelle relative decisioni, assistenza nelle negoziazioni assistite o mediazioni (se direttamente connesse o no), incarichi di rappresentanza, difesa e patrocinio legale nei vari giudizi.



L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare i casi in cui costituirsi e quelli in cui non esercitare la difesa (anche in relazione alle spese vive della stessa).

Sono comprese nell'oggetto della convenzione le attività di consulenza ed assistenza non pertinenti ai giudizi da affidare, ovvero l'attività stragiudiziale da assolversi prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: redazione di diffide, riscontri legali, esposti, relazioni, istanze, ecc., ovvero assistenza legale, attraverso la redazione di pareri, su specifiche problematiche agli Uffici dell'Ente, autonome e non direttamente connesse ai giudizi per cui è affidata la difesa giudiziale.

Per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e per l'ulteriore periodo eventualmente necessario a portare a termine tutti i giudizi ancora pendenti alla scadenza della convenzione, devono essere assicurati a cura del professionista aggiudicatario, oltre agli adempimenti procedurali connessi agli incarichi conferiti, l'indicazione di un recapito telefonico e l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata per i contatti con l'Ente. L'affidatario presterà la propria attività giuridico – legale presso il proprio studio.

Tuttavia - al fine di rendere più agevole per gli Organi e gli addetti comunali l'assolvimento degli adempimenti o attività della parte, connesse ai servizi di difesa affidati - egli dovrà assicurare, per tutta la durata della convenzione, la propria personale presenza, per almeno quattro giorni al mese (di norma per una volta a settimana durante l'orario di servizio degli Uffici, fatte salve diverse equivalenti modulazioni del calendario da concordarsi col Responsabile del Settore Amministrativo) e per almeno tre ore in occasione di ciascuna presenza, presso gli uffici comunali per: acquisizione ed autentica dei mandati ad litem, prendere conoscenza dei fatti e/o selezionare ed estrarre gli atti utili all'espletamento dell'incarico/chi di difesa di volta in volta ricevuto/i, interfacciarsi con i Responsabili competenti circa le problematiche dei giudizi ed intraprendere con essi eventuali utili iniziative legali, ragguagliare circa lo stato delle procedure di contenzioso giudiziale assegnate e/o per concordare eventuali strategie processuali, svolgere incontri con controparti nell'ambito di attività transattive, assolvere a tutte le altre attività previste in convenzione per cui necessiti il rapporto con la parte.

La suddetta presenza presso gli Uffici Comunali dovrà essere garantita personalmente dal legale incaricato, essendo esclusa per espressa previsione convenzionale qualsiasi forma di delega o sostituzione da parte di altri legali o propri collaboratori di studio. E', invece, ammessa la delega per attività da svolgersi presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 14 L. 247/2012, in ogni caso senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, e ferma la responsabilità professionale del sostituito.

Al termine del periodo convenzionale il professionista è tenuto a consegnare un report in formato tabellare cartaceo e informatico sul contenzioso affidato, riepilogativo per ciascun giudizio di: parti, ufficio giudiziario e giudice assegnatario, numero di ruolo generale, materia e valore dell'incarico, stato del giudizio, data della prossima udienza e oggetto della stessa.

Ai fini di una valutazione della tipologia di contenzioso affidabile, si rappresenta che dal trend storico del contenzioso dell'Ente, si rileva che negli ultimi due anni (dicembre 2017/dicembre 2019) gli incarichi conferiti dalla Giunta Comunale per la difesa nei giudizi in cui l'Ente sia stato convenuto ammontano a ca. n. 55 con una prevalenza dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per responsabilità civile (pari a ca. il 50%), e la residuante parte riferibile a giudizi amministrativi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato.



Il professionista incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente. Ciascun responsabile di Settore, direttamente o per il tramite del Responsabile del Servizio Contenzioso, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso, rilevante per la costituzione e definizione delle controversie.

L'incaricato riceve copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile. Ai fini di quanto previsto nel presente comma e per la migliore acquisizione di informazioni interfacciandosi direttamente con gli uffici interessati, il legale assicura la personale presenza presso il Comune secondo quanto previsto all'art. 1 e potrà anche utilizzare all'occorrenza gli strumenti messi a diposizione dall'Amministrazione Comunale (fotocopiatrice, fax, pc, stampanti, ecc.) per la migliore riuscita delle relative attività.

Il professionista si impegna a relazionare periodicamente o a richiesta sullo stato dei giudizi pendenti e a tenere informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere a richiesta copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo eventuali pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del Comune.

Alla conclusione dei singoli giudizi, il legale deve fornire comunicazione all'ufficio competente unitamente ad apposita relazione (resa anche in forma sintetica in caso di vittoria) nella quale esprimere parere anche in relazione all'eventuale opportunità di procedere per la riforma dei provvedimenti emessi dal Giudice, ferma restando la restituzione – a richiesta dell'Ente - dei fascicoli di causa.

Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi assegnati. Il professionista si obbliga, inoltre, a proseguire, senza null'altro pretendere (essendo il compenso previsto già comprensivo della remunerazione di tale attività), il patrocinio degli incarichi affidati in forza della convenzione di servizio, di cui alla presente procedura, anche oltre il termine di scadenza della stessa e sino alla conclusione dei relativi procedimenti

Il legale individuato non deve assumere la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Orta di Atella, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio, per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale convenzionale con l'Ente e per i successivi due anni dalla conclusione dell'ultimo incarico/giudizio gestito per l'Ente in forza di esso.

Quanto sopra, al fine di evitare incompatibilità, responsabilità contrattuale e violazione del codice deontologico professionale (art. 51 c.d.f.).

Il professionista individuato non deve intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, ferme le iniziative di rescissione contrattuale e di segnalazione al competente ordine professionale, i danni arrecati all'Ente, tra i quali rientreranno per previsione espressa, i costi necessari ad assicurare con altro legale la difesa dell'Ente nei giudizi per cui fosse revocato il mandato in conseguenza delle violazioni commesse, calcolati entro i limiti di cui al presente rapporto convenzionale, saranno addebitati al professionista.



Art. 3 REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE

Per presentare validamente istanza ed essere ammessi alla procedura di valutazione, gli interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- 1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- 2. godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali;
- 3. iscrizione all'Albo professionale presso uno degli Ordini degli Avvocati, con effettivo esercizio della relativa professione, <u>da più di cinque anni</u> (sono esclusi dal computo i periodi di sospensione, per qualsiasi causa, che andranno espressamente indicati);
- 4. iscrizione alla cassa di Previdenza forense ovvero ad altra forma di previdenza eventualmente riconosciuta per l'esercizio della professione;
- 5. possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, a copertura della propria attività professionale, con massimale non inferiore a € 500.000,00, e senza franchigia o, in caso di franchigia con onere per la compagnia assicurativa di coprire l'intero importo nei confronti del danneggiato, salva rivalsa sull'assicurato
- 6. non essere pubblico dipendente;
- 7. non avere per alcuna ragione in corso vertenze (giudiziali o stragiudiziali) contro il Comune di Orta di Atella a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, ovvero di impegnarsi a rimuovere tale condizione prima della sottoscrizione della convenzione allegata ed in ogni caso non oltre 10 gg. (dieci giorni) dall'eventuale aggiudicazione del servizio di cui alla presente procedura;
- 8. non aver assunto negli ultimi due anni la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e azioni ed iniziative stragiudiziali contro il Comune di Orta di Atella, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio;
- 9. non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da Pubbliche Amministrazioni;
- 10. non avere a proprio carico procedimenti e/o sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 11. non essere destinatari, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, di una sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416,416-bis del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall'art. 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a



un'organizzazione criminale, quale definita dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319 quater, 320,321,322,322-bis, 346- bis,353,353- bis, 354,355, e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A.) nonché all'art. 2635 del codice civile, (corruzione tra privati)
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale,
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita), e 648-ter1 del codice penale (auto- riciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
- 12. non essere destinatari di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione prevista dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- 13. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- 14. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Dig. 50/2016;
- 15. non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità;
- 16. non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 17. di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero abbia in corso procedure per dichiarazione di uno di tali stati;
- 18. in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza, non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo;



19. non avere dipendenti o collaboratori che nell'ultimo triennio siano stati dipendenti pubblici ed abbiano esercitato, nei propri confronti, per conto dell'Amministrazione Pubblica di appartenenza, i correlati poteri autoritativi o negoziali (art. 53 d.lgs. 165/01); 20) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Dlgs 50/2016, non diversamente risolvibile;

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Il mancato possesso o l'omessa e/o incompleta dichiarazione nell'istanza di uno solo dei requisiti sopra indicati, ovvero di tutti gli elementi necessari alla puntuale verifica degli stessi, comporterà l'esclusione dalla procedura. In caso di domanda presentata da uno studio legale associato, i requisiti devono essere posseduti da tutti i professionisti associati. In tal caso dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo, con l'indicazione dei professionisti associati.

Art. 4 - COMPENSO

Il compenso biennale spettante al professionista incaricato per i servizi legali di cui al presente avviso, da intendersi determinato forfetariamente e omnicomprensivo, quale "prezzo chiuso" tenendo conto anche dell'obbligo per il professionista di assicurare l'attività di difesa anche oltre la scadenza del periodo convenzionale, fino alla conclusione di tutti i giudizi affidati durante la sua decorrenza, corrisponderà al ribasso praticato dall'aggiudicatario sull'importo posto a base d'asta di euro 28.800,00 (diconsi euro ventottomilaottocento/00), al netto di spese generali ex 13 della L. 247/2012 (15%), IVA (se dovuta) e Cpa, e al lordo della ritenuta d'acconto, o eventuale altra tipologia contributiva e fiscale, a seconda della posizione del professionista interessato.

Tale compenso, corredato di quant'altro previsto nel presente articolo, ai sensi dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 13 commi 2 e 3 della Legge 247 del 31.12.2012, sarà oggetto di pattuizione scritta in sede di sottoscrizione della convenzione di conferimento dell'incarico, ed è da intendersi onnicomprensivo. E' esclusa dal compenso qualsiasi altra voce accessoria anche se prevista dai parametri professionali vigenti, non ricompresa nel presente articolo.

Oltre al compenso di cui sopra, l'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese per iscrizioni a ruolo, spese di registrazione, nonché per i giudizi da tenersi in sede giudiziale situata oltre il limite di 40 km di distanza (non percorrenza) o sulle isole le spese di viaggio documentate - calcolate secondo i parametri di cui all'art. 27 D.M. 55 del 10.03.2014 - inclusi eventuali parcheggio e pedaggio autostradale) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico.

Dalla scadenza del periodo della convenzione e per il periodo necessario a portare a termine tutti i giudizi durante la decorrenza della stessa affidati al professionista, oltre alle spese vive di giudizio documentate, l'Ente rimborserà al professionista le spese di viaggio anche per i giudizi da tenersi entro i 40 Km, calcolate secondo i parametri di cui all'art. 27 D.M. 55 del 10.03.2014, fino ad un massimo di € 70 mensili, in relazione all'attività di difesa documentata che dovrà essere assicurata dal professionista presso le varie sedi giudiziarie interessate. Il calcolo della distanza chilometrica della sede giudiziaria viene effettuato con riferimento alla sede del Municipio di Orta di Atella.



Nel caso in cui, all'esito vittorioso della lite, <u>sia determinata in sentenza la vittoria di spese di giudizio</u>, gli importi liquidati dal Giudice in favore dell'Ente saranno riconosciuti al professionista nella misura del 50%, al netto degli oneri fiscali e contributivi, escluse le spese vive, che saranno integralmente incamerate dall'Ente.

Il professionista avrà titolo a dette somme solo in caso di effettiva riscossione delle stesse da parte del Comune e gli importi saranno distratti a suo favore, senza alcun anticipo, solo ad accreditamento avvenuto a favore dell'Ente da parte soccombente. Il professionista, avrà, già in forza della convenzione che sarà sottoscritta, titolo ad intraprendere in via stragiudiziale le iniziative utili al recupero delle spese, con eventuali oneri a carico di controparte. All'uopo potranno anche essere affidate allo stesso, con appositi provvedimenti, incarichi per l'azione esecutiva nei confronti della controparte inadempiente.

Il compenso di cui al paragrafo precedente verrà erogato

- a) per il 90% in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura;
- b) <u>per il restante 10%</u> sarà erogato, una volta concluso il periodo di durata della convenzione, a conclusione di tutti i giudizi affidati nel corso della stessa ed ancora pendenti alla data di scadenza del periodo convenzionale, rimanendo il professionista obbligato in forza della convenzione medesima a completare tutti gli incarichi affidati ed ancora pendenti fino al loro esito giudiziale.

Le spese vive anticipate e quelle rimborsabili saranno liquidate periodicamente in uno ai compensi di cui sopra.

Le spese di contributo unificato per lo spiegamento di eventuali domande riconvenzionali ovvero per compensi C.T.U., potranno essere corrisposte anticipatamente dall'Ente al legale a richiesta, previa adozione dei relativi necessari provvedimenti amministrativi.

Gli importi dovuti in percentuale o spettanti per quanto liquidato in sentenze di giudizi venti esito favorevole con vittoria di spese, saranno erogati a conclusione del periodo convenzionale, ovvero entro gg. 60 dal loro accredito a cura di controparte sul conto di tesoreria dell'Ente ove maturati o comunque recuperati successivamente alla conclusione del periodo convenzionale. I pagamenti sono eseguibili su apposito conto dedicato, indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 5 DURATA

L'incarico professionale avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione della convenzione. Ove l'Amministrazione ritenga di dare continuità al progetto di gestione del contenzioso di cui alla presente procedura, ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Orta di Atella avrà facoltà, al termine della scadenza della convenzione, di chiedere, ed il professionista sarà obbligato ad accettare, la proroga tecnica fino ad un massimo di mesi sei. In tal caso si procederà, mediante sottoscrizione di un'appendice, alle medesime condizioni e il professionista incaricato resta obbligato ad assicurare al Comune di Orta di Atella tutti i servizi di cui alla convenzione alle medesime condizioni contrattuali.

In ogni caso, gli effetti e l'efficacia dell'incarico si protrarranno fino a conclusione dell'ultimo giudizio affidato nel corso della convenzione medesima. Infatti, alla scadenza della convenzione, tutti i



procedimenti ancora pendenti ed affidati in virtù della convenzione dovranno essere proseguiti dal professionista sino alle rispettive conclusioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente (fatto salvo il rimborso delle spese vive e di viaggio documentate entro i limiti e le previsioni di cui all'art. 4 che precede e il riconoscimento della quota del 50% sulle spese liquidate in sentenza, di cui al precedente art. 4, in caso di vittoria di lite), ritenendosi il compenso forfetario determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del presente avviso e le altre voci specificamente previste e/o variate nel medesimo articolo in relazione a tale ulteriore periodo di obbligazione convenzionale, già comprensive della remunerazione al professionista per tale obbligazione.

L'incarico, avrà natura esclusivamente professionale, non darà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, ma costituirà unicamente mandato professionale per l'espletamento del quale il professionista utilizza il proprio studio privato e il rapporto con l'Ente è di lavoro autonomo professionale e non di lavoro subordinato.

Per l'Ente il contratto è stipulato dal Responsabile del Servizio Contenzioso, ovvero dal responsabile che sia funzionalmente competente in materia.

Art. 6- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione - da presentarsi, a pena di esclusione, in plico sigillato, corredato della documentazione prevista nel presente articolo - deve essere redatta secondo l'apposito **modello A allegato al presente avviso (all. A)** ovvero in analogo documento di identico contenuto, e sottoscritta, in modo leggibile e per esteso. Alla stessa deve essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità. In essa il candidato deve dichiarare a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/200, sotto la propria responsabilità civile e penale:

- I. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 del presente avviso, contraddistinti dettagliatamente dal n. 1 al n. 20, specificatamente indicati e riportati uno per uno;
- II. di impegnarsi a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Orta di Atella né personalmente né tramite propri procuratori e collaboratori di studio per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con il Comune e per i due anni successivi alla conclusione dell'ultimo giudizio affidato durante la convenzione anche laddove la durata dello stesso si protragga oltre i limiti temporali della stessa;
- III. di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge n. 136/2010; in particolare, di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a comunicare, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
- IV. che nei propri confronti e in quelli dei propri conviventi non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- V. di non avere dipendenti o collaboratori che nell'ultimo triennio siano stati dipendenti pubblici ed abbiano esercitato, nei propri confronti, per conto dell'Amministrazione Pubblica di appartenenza, i correlati poteri autoritativi o negoziali (art. 53 d.lgs. 165/01);



- VI. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Dlgs 50/2016, non diversamente risolvibile, ovvero di impegnarsi alla sua rimozione prima della sottoscrizione della relativa convenzione e comunque entro gg. 30 dalla aggiudicazione;
- VII. di avere preso conoscenza del presente avviso di partecipazione e dello schema di convenzione di incarico allegato al presente avviso (<u>all.1</u>) e alla determinazione che ha indetto la selezione, accettandone incondizionatamente i contenuti, i compensi previsti e le altre condizioni e di impegnarsi a rispettare tutte le clausole contenute nel presente avviso e nei suoi allegati;
- VIII. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e affidamento, a sottoscrivere la convenzione allegata in schema al presente avviso, da adeguarsi in conformità alla propria offerta in relazione agli elementi migliorativi e al prezzo, che sarà in essa riportato a valere quale pattuizione scritta ai sensi dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 13 commi 2 e 3 della Legge 247 del 31.12.2012.
- IX. di indicare l'indirizzo pec (esclusivamente indirizzo pec) cui desidera ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, ovvero indicare per le medesime finalità l'indirizzo di domicilio, se diverso da quello di residenza;
- X. di accettare che le comunicazioni circa le esclusioni, ammissioni e esiti della procedura avvengano a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, avendo valore di notifica nei propri confronti sin dalla data di pubblicazione;
- XI. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di appartenenza;
- XII. di impegnarsi a mantenere sempre vigente, per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a € 500.000,00;
- XIII. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a seguito della presente procedura ad accettare, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento del servizio sotto riserva di legge nelle more dell'effettuazione dei controlli sui requisiti e sulle dichiarazioni rese ai fini della presente procedura, con espressa previsione di revoca dell'aggiudicazione e risoluzione di ogni rapporto in caso di esito negativo dei controlli stessi;
- XIV. di impegnarsi a rendere, in caso di aggiudicazione, tutte le dichiarazioni necessarie ex lege in merito dell'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi esterni e a consegnare proprio curriculum vitae aggiornato, ove non già allegato alla presente procedura, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione sul sito internet del Comune.
- XV. di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento del personale del Comune di Orta di Atella, da applicarsi ex lege analogicamente a tutti gli incaricati esterni e consultabile sul sito internet del Comune di Orta di Orella (www.comune.ortadiatella.ce.it), nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- XVI. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del regolamento di cui al D. Lgs 679/2016, all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Orta di Atella, per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale, prendendo atto e autorizzando che il curriculum ed i dati di cui al presente procedimento saranno soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Orta di Atella, nonché nelle altre banche dati



pubbliche della P.A., ai sensi del D.lgs 33/2013, con particolare riferimento alla disciplina inerente l'affidamento di appalti e collaboratori esterni;

L'omessa indicazione di una sola delle dichiarazioni sopra indicate comporterà l'esclusione dalla procedura.

All'interno del plico contenente l'istanza dovrà essere inserita una <u>busta chiusa e sottoscritta nei</u> <u>lembi di apertura</u>, recante all'esterno la seguente dicitura "<u>Offerta Qualitativa</u>" (BUSTA n. 1) e un'altra busta chiusa e sottoscritta <u>nei lembi di apertura</u>, recante all'esterno la seguente dicitura "<u>Offerta Economica</u>" (BUSTA n. 2)

La **busta n. 1** dovrà contenere la seguente documentazione:

A) Offerta qualitativa:

l'offerta qualitativa <u>redatta sul modello B</u> allegato al presente avviso o altro ad esso conforme nei contenuti, e resa esclusivamente - a pena di non applicazione dei relativi punteggi - secondo la formula prevista dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, recante tutte le informazioni ritenute necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri valutativi dell'offerta indicati al successivo art. 8 <u>sub A</u> (Esperienza in attività della medesima tipologia di quelle oggetto di affidamento) <u>e sub B</u> (Elementi migliorativi del servizio).

Al suddetto modello andranno allegati:

- ➢ il curriculum vitae del professionista, reso secondo la formula prevista dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, completo: dell'elencazione dei giudizi patrocinati nell'ultimo triennio, completa dei relativi estremi (R.G. e Autorità Giudiziaria) e dell'elencazione dei rapporti professionali con Pubbliche Amministrazioni, rilevanti ai fini della verifica e attribuzione dei punteggi di valutazione di cui al successivo articolo 8. Le suddette elencazioni, potranno essere rese anche in uno o più separati elenchi ad esso allegato/i, formulato/i (a pena di non attribuzione del relativo punteggio relativo) secondo la formula prevista dall'art. 46 del DPR 445/2000 e debitamente sottoscritto/i. (Ove le stesse informazioni risultassero riportate sia nel curriculum che in elenchi allegati, in caso di discrasie si terrà conto esclusivamente di quanto indicato nel curriculum).
- **copia di un documento di identità** in corso di validità del dichiarante.

In caso di <u>partecipazione di studio associato</u> tutti i documenti di cui alla busta A) andranno sottoscritti da ciascun componente l'associazione professionale, con allegazione in copia dei rispettivi documenti di identità. La mancata allegazione della busta A, ovvero la compilazione incompleta della documentazione in essa contenuta (quali mancanza anche di uno solo dei richiesti documenti debitamente compilati e sottoscritti: modello B, curriculum e suoi eventuali allegati, mancanza su curriculum e eventuali allegati della formula autocertificativa prevista dall'art. 46 del DPR 445/2000, mancanza della sottoscrizione del/i soggetto/i tenuti e mancanza di copia/e del/i documenti d'identità) non pregiudicherà la partecipazione alla procedura, ma comporterà la non attribuzione del punteggio previsto ai criteri A e B dell'art. 7 seguente, ovvero l'applicazione parziale, limitata ai soli dati correttamente esposti nel modello B e rilevabili dalla documentazione allegata.

La corretta compilazione del modello B non accompagnata dalla corretta allegazione degli ulteriori documenti richiesti per la verifica di quanto dichiarato in relazione al <u>criterio A) di applicazione</u>



<u>punteggio previsto all'art. 7</u> seguente, comporterà in ogni caso la non applicazione all'offerta dei relativi punteggi e l'attribuzione dei soli punteggi connessi all'eventualmente presente offerta migliorativa del servizio formulata in relazione al criterio B previsto nel medesimo articolo.

Nel caso di studio legale associato, l'unica domanda di partecipazione e la documentazione contenuta nella busta A deve essere riferita tutti i componenti dell'associazione professionale e sottoscritta dal legale rappresentante o da ciascuno di essi.

Per tutte gli adempimenti e dichiarazioni per cui non sia espressamente prevista l'esclusione dalla procedura, l'istanza sarà ammessa con attribuzione dei soli punteggi applicabili in relazione alle dichiarazioni correttamente rese.

Non saranno attribuiti punteggi nelle ipotesi di incompletezza dei dati richiesti per la verifica di quanto dichiarato, con particolare riferimento al curriculum vitae e ai suoi eventuali allegati inerenti l'esperienza professionale maturata, come richiesti nelle tabelle di cui al successivo articolo 7 del presente avviso.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi della normativa vigente.

- La **busta n. 2** dovrà contenere la seguente documentazione:

Offerta economica:

L'offerta economica $\frac{\text{redatta sul modello C}}{\text{redatta sul modello C}}$ allegato al presente avviso o altro ad esso conforme nei contenuti, e resa esclusivamente - a pena di non applicazione dei relativi punteggi - secondo la formula prevista dall'art. 46 del D.P.R. 445/200.0.

L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale sull'importo a base di gara (IVA e CPA escluse) sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà considerata valida quella più conveniente per la P.A.

La domanda di partecipazione deve pervenire, pena l'esclusione, al protocollo dell'Ente

- 1. <u>con consegna diretta a mano</u> presso l'Ufficio Protocollo (sito in Viale Francesco Petrarca, 3 Orta di Atella piano terra) negli orari di apertura
- 2. <u>tramite servizio postale e a mezzo raccomandata a/r</u>, all'indirizzo Comune di Orta di Atella, Viale Francesco Petrarca n. 3 81030 Orta di Atella (CE),

e deve pervenire all'Ente entro le ore 12:00 del giorno 10.02.2020.

Non si terrà conto del timbro postale di accettazione dell'invio nel caso in cui la domanda pervenga al protocollo del Comune di Orta di Atella oltre il termine di scadenza.

Il plico <u>contenente l'istanza, la busta 1 e la busta 2</u>, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, oltre al nominativo del mittente dovrà riportare, <u>a pena di esclusione</u>, la seguente dicitura:

"Procedura per l'affidamento dei servizi legali di difesa giudiziale del Comune di Orta di Atella".



L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dall'errore dell'aspirante nell'indicazione dei recapiti, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Tantomeno l'Amministrazione assume responsabilità per il caso di esclusione dovuta all'apertura del plico provocata dall'omessa indicazione sullo stesso delle diciture richieste dal presente avviso.

L'omessa indicazione di tutte le dichiarazioni sopra richiesta comporterà <u>l'esclusione dalla</u> <u>procedura.</u>

La presentazione dell'istanza in maniera difforme da quanto indicato nel presente articolo, ovvero non in plico sigillato o con mezzi di consegna differenti da quelli esclusivi indicati, <u>comporterà automaticamente la non ammissione alla procedura.</u>

Art. 7 - CRITERI DI SELEZIONE

La selezione comparativa sarà effettuata col parametro dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata in base ai criteri di seguito riportati

(Punteggio massimo attribuibile: punti 100 - cento):

- A. <u>Esperienza in attività della medesima tipologia di quelle oggetto di affidamento punti 80 (ottanta)</u>
- B. Elementi migliorativi del servizio punti 15 (quindici)
- C. Offerta economica punti 5 (cinque)

Nel caso di studio associato, all'esito della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi, ai fini della graduatoria finale, sarà preso in considerazione, per il primo criterio di valutazione (lett. A - Esperienza in attività della medesima tipologia di quelle oggetto di affidamento), soltanto il punteggio più alto ottenuto dal professionista, componente dello studio legale associato, escludendo ogni forma di cumulo di punteggi conseguiti da ogni singolo componente dello studio legale associato.

Per ciascun criterio di valutazione, i punteggi saranno attribuiti fino a concorrenza del valore conseguito in applicazione dei seguenti sub-criteri e parametri applicativi di punteggio, sommando le risultanze di questi ultimi fino a concorrenza del massimo punteggio conseguibile per ciascun sub criterio:

A)	ESPERIENZA IN ATTIVITÀ DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA DI QUELLE OGGETTO DI AFFIDAMENTO – PUNTI 80 (OTTANTA)			
	SUB CRITERIO	PARAMETRI APPLICATIVI DI PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE		
A1	Numero di giudizi personalmente patrocinati nell'ultimo triennio (Il triennio è inteso come decorrente, a ritroso, dalla data di scadenza del	 Giudizi personalmente patrocinati innanzi a Giudice di Pace = punti 0,25 cadauno Giudizi personalmente Max Punti 65 (punti sessantacinque)		



COMUNE DI ORTA DI ATELLA

Provincia di Caserta

"Comune Insignito della Medaglia d'Argento al Merito Civile"

presente avviso)

A2

Per ciascun giudizio andranno indicate nel curriculum o in separati elenchi ad esso allegati le parti, l'autorità innanzi a cui lo stesso è stato patrocinato ed il numero di R.G.

La mancata o incompleta indicazione dei suddetti elementi comporterà la non applicazione del relativo punteggio

Attività professionale personalmente svolta in materia legale ed in analoghi servizi legali in favore di pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/01) nell'ultimo triennio

(Il triennio è inteso come decorrente, a ritroso, dalla data di scadenza del presente avviso)

(Per ciascuna attività andranno indicate nel curriculum o in separati elenchi ad esso allegati l'Amministrazione conferente, gli estremi dell'atto di conferimento, la decorrenza e la durata dell'incarico (data di inizio e data di fine), segnalando eventuali risoluzioni intervenute per inadempimento o responsabilità da parte del professionista.

La mancata o incompleta indicazione di tutti i suddetti elementi comporterà la non applicazione del relativo punteggio).

- patrocinati innanzi a Tribunale o Corte d'Appello = punti 0,35 cadauno
- Giudizi personalmente patrocinati innanzi a Magistrature Superiori (C.D.S e Corte Cassazione) = punti 0.50 cadauno
- a) Affidamento di singoli incarichi di patrocinio legale in giudizi da parte di Pubbliche Amministrazioni
 - punti 0,15 per ciascun incarico innanzi a Giudice di Pace;
 - punti 0,20 per ciascun incarico innanzi a Tribunale o Corte d'Appello;
 - punti 0,25 per ciascun incarico innanzi a Magistrature Superiori (C.D.S e Corte Cassazione);

(N.B. I giudizi di cui alla presente voce di valutazione possono anche essere ricompresi tra quelli indicati ai fini del precedente punto A1).

- b) Affidamento di incarichi di consulenza legale su singole problematiche o fattispecie da parte di Pubbliche Amministrazioni = punti 3 cadauno
- c) Convenzioni di tipologia analoga a quella oggetto del presente affidamento stipulate e assolte con Pubbliche Amministrazioni per servizi di difesa legale e/o di assistenza legale e/o supporto e collaborazione in attività legali assolvibili esclusivamente da soggetti iscritti Albo professionale = punti 5 per ogni sei mesi rapporto/i convenzionale/i;

Max Punti 15 (punti quindici)



COMUNE DI ORTA DI ATELLA

Provincia di Caserta

"Comune Insignito della Medaglia d'Argento al Merito Civile"

В)	ELEMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO – MAX PUNTI 15 (quindici)			
	SUB CRITERIO	PARAMETRI APPLICATIVI DI PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE	
B1	Ulteriori tempi di presenza personale del professionista presso gli Uffici Comunali per assicurare i servizi convenzionali oltre i quattro giorni mensili già previsti come obbligo minimo (Si precisa che la presenza va garantita personalmente dal professionista incaricato e non può essere delegata ad altri o collaboratori di studio. In caso di studio associato la stessa andrà garantita da uno dei professionisti associati)	a) Per ogni ulteriore giornata mensile di presenza presso l'Ente (oltre le 12 obbligatorie) per la durata di n. 1 ora= punti 1,5 b) Per ogni ulteriore ora di presenza rispetto alle n. 12 obbligatoriamente previste (1 ora per ciascuna presenza) per ciascuna giornata di presenza = punti 0,4 (N.B. In presenza di incremento delle giornate di presenza le ulteriori, se necessario, potranno anche essere spalmate sui giorni disponibili in accordo tra le parti)	MAX punti 15 (punti quindici)	
B2	Servizi ulteriori offerti tra quelli di cui all'art. 17 lett. d D.lgs 50/2016, in relazione all'attività stragiudiziale antecedente e connessa al contenzioso conferibile in relazione all'oggetto dell'incarico affidato. L'attività del professionista è ordinariamente richiesta a seguito di deliberazione da parte della Giunta Comunale, conseguente all'intervento di atti introduttivi del giudizio. I servizi migliorativi di cui al presente subcriterio di valutazione si pongono come supporto all'attività stragiudiziale e immediatamente preliminare all'instaurarsi del contenzioso da affidare, su questioni che per valore e materia rientrano nell' oggetto della convenzione.	a) Archiviazione in forma digitale dei fascicoli giudiziari trattati = Punti 2 b) Reportistica intermedia sullo stato di andamento dei giudizi, da rendersi nelle stesse forme e con i medesimi contenuti di quella finale rientrante nell'oggetto dell'affidamento: trimestrale = punti 2 semestrale = punti 1 (l'omessa indicazione, alternativa tra le due opzioni, della cadenza temporale offerta comporta la non attribuzione del punteggio)	Max punti 5 (punti cinque)	

C) Offerta economica – punti 5 (cinque)

L'offerta in ribasso da produrre sull'importo a base di gara (e 35.500,00) è da intendersi IVA e CPA escluse.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:



Xi = (Ri/Rmax) X 5

dove:

Xi = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l'offerta economica

Ri = Ribasso offerto dal concorrente (i)

Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti

N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall'applicazione della formula di cui innanzi si procederà fino alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto dall'elemento a) b) e c).

Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo tra ESPERIENZA IN ATTIVITÀ DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA DI QUELLE OGGETTO DI AFFIDAMENTO e ELEMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO – inferiore a 30 punti.

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

La valutazione dei candidati sarà effettuata in una o più sedute pubbliche da apposita Commissione interna in conformità ai criteri e sub criteri di cui al presente articolo.

La Commissione procederà come segue:

- <u>Fase 1</u>: in seduta pubblica verifica di tutte le istanze, ammettendo alla successiva fase solo quelle regolari e relativa a candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- <u>Fase 2</u>: in seduta pubblica apertura per ciascuna offerta ammessa della busta 1 e verifica dei documenti contenuti; successivamente in seduta riservata attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A e B;
- <u>Fase 3</u>: in seduta pubblica, apertura per ciascuna offerta ammessa della Busta 2 ed attribuzione dei relativi punteggi;
- Fase 4: formulazione della graduatoria.
- <u>Al termine della valutazione</u>, la Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria finale.

La Commissione si riunirà alle ore 15:30 dell'11.02.2020, avendo il presente avviso valore di comunicazione ai partecipanti.

<u>Eventuali variazioni saranno rese note esclusivamente a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio</u> (a valere anche quale notifica ai partecipanti) e sul sito web del Comune di Orta di Atella.



La Commissione potrà svolgere i propri lavori in un'unica o più sedute. L'eventuale aggiornamento delle sedute pubbliche, ove non effettuato in continuità nella prima seduta, sarà reso noto con le medesime modalità di cui sopra.

Gli esiti dei lavori della Commissione saranno approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso che provvederà al conferimento dell'incarico.

Gli esiti saranno affissi all'albo pretorio a valere quale notifica ai partecipanti a tutti gli effetti di legge dalla data di pubblicazione, nonché sul sito WEB del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente.

Inoltre, al selezionato sarà anche data comunicazione dell'esito della procedura tramite Pec, all'indirizzo indicato nell'istanza.

L'incarico è definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione della convenzione di incarico, da rendersi nella forma di scrittura privata tra le parti all'esito positivo dei controlli di legge sul possesso dei requisiti e su quanto dichiarato, se e in quanto dovuti. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di procedere all' affidamento sotto riserva di legge nelle more dei controlli, con obbligo per il professionista di accettare a semplice richiesta con clausola espressa di risoluzione in caso di esito negativo dei controlli.

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché la possibilità di non procedere ai conferimento dell'incarico, a suo insindacabile giudizio.

E', comunque, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare il presente avviso a causa, dell'esistenza, anche originaria o sopraggiunta, del superiore interesse prevalente dell'Ente.

L'utile inserimento nella graduatoria finale della procedura di selezione non determina, pertanto, alcun diritto in capo al concorrente.

Art. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza personale presso gli Uffici Comunali nei termini previsti dall'offerta, puntuale costituzione in giudizio, assicurazione dell'attività di difesa per ciascun giudizio affidato fino a sua conclusione, ecc.) contestata formalmente per due volte, senza che siano state fornite adeguate giustificazioni entro il termine di 10 gg., ferma la responsabilità professionale dell'incaricato e l'onere per lo stesso professionista inadempiente di provvedere al risarcimento, per ciascun inadempimento, delle eventuali spese sostenute dal Comune per assicurare la sua sostituzione nelle relative attività già affidate, comporta la risoluzione convenzionale senza che il professionista possa pretendere alcunché se non quanto già pagato.

In ogni caso viene fatto salvo il diritto dell'Ente stesso al risarcimento di eventuali danni, anche rivalendosi sull'assicurazione per responsabilità civile e professionale indicata dal professionista incaricato. Si intendono comunque applicabili le vigenti disposizioni del codice civile in materia.

Art. 9 RECESSO

Il Comune di Orta di Atella ha facoltà di recedere dalla convenzione con revoca di tutti i mandati conferiti, dandone preavviso scritto almeno tre mesi prima. In tal caso il professionista avrà diritto solo alle competenze già maturate per l'opera prestata, fatto salvo il rimborso delle spese vive



necessarie ad assicurare l'attività processuale per gli incarichi conferiti, fino alla relativa sostituzione dell'avvocato costituito.

In caso di recesso del professionista lo stesso dovrà darne preavviso scritto almeno tre mesi prima ed assicurare all'Amministrazione (entro i limiti dell'importo di compenso convenzionale già corrisposto) il rimborso delle spese necessarie a garantire il completamento dell'attività di difesa nei giudizi ancora pendenti tra quelli di cui agli incarichi già ad esso conferiti nell'ambito della convenzione medesima.

In ambedue i casi, il legale resta onerato di porre in essere le attività di difesa previste dalla legge professionale e dal codice deontologico nelle more che l'Ente provveda alla sua formale sostituzione in giudizio.

Art. 10 INFORMATIVA PRIVACY E ADEMPIMENTI TRASPARENZA

Ai sensi della nuova normativa sulla privacy di cui all'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune informa il legale che i suoi dati personali, sensibili e giudiziari vengono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente atto convenzionale e nelle leggi vigenti in materia.

ll legale può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal citato regolamento, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 13 e seguenti del medesimo regolamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Orta di Atella, con sede in Viale Francesco Petrarca n. 3 – 81030 Orta di Atella (CE), pec: protocollo.ortadiatella@asmepec.it ., il quale in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il Legale acconsente all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Orta di Atella, per le finalità connesse al presente rapporto convenzionale, prendendo atto e autorizzando che il curriculum ed i dati di cui al presente procedimento saranno soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Orta di Atella, nonché nelle altre banche dati pubbliche della P.A., ai sensi del D.lgs 33/2013, con particolare riferimento alla disciplina inerente l'affidamento di appalti e collaboratori esterni.

Il legale si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ss.mm.ii. riguardante la disciplina sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico. In caso di inadempimento il Legale sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" così come definiti Regolamento europeo n. 679/2016.

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del Legale in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016.

Il partecipante si impegna a rendere, in caso di aggiudicazione, tutte le dichiarazioni necessarie ex lege per la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, autorizzandone sin d'ora la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento dell'incarico. Il Comune di Orta di Atella si riserva la facoltà di sospendere o revocare la selezione qualora ne rilevasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente avviso sarà pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Orta di Atella e sul sito del Comune di Orta di Atella (www.comune.ortadiatella.ce.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. In tale ultima sezione del sito è possibile scaricare la modulistica allegata al presente avviso nel formato editabile.

L'esito della presente procedura sarà pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Orta di Atella e sul sito del Comune di Orta di Atella (www.comune.ortadiatella.ce.it nella suddetta sezione e sub sezione di Amministrazione Trasparente, a valere anche quale comunicazione/i ai partecipanti a tutti gli effetti di legge dalla data di pubblicazione. Analogamente saranno pubblicati tutti gli avvisi relativi alla procedura, a valere anche quale comunicazione/i ai partecipanti a tutti gli effetti di legge.

La modulistica richiamata nel presente avviso e l'atto convenzionale in esso richiamato, sono allegati al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale.

Ai sensi della legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Anna Damiano cui è possibile rivolgersi, per ulteriori informazioni al nr 081-5023740 ovvero scrivendo, anche da mail semplice, alla casella di posta elettronica anna.damiano@comune.ortadiatella.ce.it

Orta di Atella lì 24.01.2020

Il Responsabile del Servizio Contenzioso Dr.ssa Anna Damiano